

In primo luogo, l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 consente agli Stati membri di attuare un regime di sostegno accoppiato a favore dell'insieme delle prassi comuni e consolidate in uno Stato membro nel settore delle colture proteiche, che riguarda le leguminose coltivate per il loro contenuto proteico.

In secondo luogo, l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che il settore delle colture proteiche include la prassi, comune in particolare in Francia, di colture delle miscele di leguminose da foraggio preponderanti con graminacee.

Pertanto, nel considerare, con l'adozione della decisione impugnata, che la coltura delle miscele di leguminose da foraggio preponderanti con graminacee non può essere ammissibile al sostegno accoppiato facoltativo previsto dall'articolo 52 del regolamento n. 1307/2013, la Commissione è incorsa in un errore di diritto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013 L 347, pag. 608).

---

### Ricorso proposto il 6 agosto 2021 — TransnetBW/ACER

(Causa T-476/21)

(2021/C 391/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* TransnetBW GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresenti: T. Burmeister e P. Kistner, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione n. A-001-2021 (cons.) della commissione di ricorso dell'ACER, del 28 maggio 2021, riguardante il ricorso proposto avverso la decisione n. 30/2020 dell'ACER sulla metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso per la regione di calcolo della capacità Core (in prosieguo: la «decisione impugnata»);
- condannare l'ACER alle spese sostenute dalla TransnetBW GmbH.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità dell'ambito di applicazione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, come confermato dalla decisione impugnata. Tale ambito di applicazione, come confermato dalla decisione impugnata, estende illegittimamente l'applicazione del principio «chi inquina paga» alla ripartizione dei costi per le azioni correttive intraprese fondamentalmente su tutti gli elementi della rete di trasmissione nella regione di calcolo della capacità Core, sebbene si tratti per legge di una deroga all'obbligo generale dei proprietari delle reti di mantenere e di espandere le loro reti secondo le necessità del mercato (principio «il proprietario paga»).

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione di una soglia comune dei flussi di ricircolo pari al 10 %, prevista nella metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, come confermato dalla decisione impugnata, è illegittima. L'ACER non era competente a determinare una soglia comune dei flussi di ricircolo e, a sua volta, la commissione di ricorso dell'ACER non era competente a confermare tale soglia. La soglia comune dei flussi di ricircolo è stata fissata a un livello troppo basso, pari al 10 %, ed è stata basata su dati insufficienti e controversi.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la penalizzazione dei flussi di ricircolo superiori alla soglia è illegittima. La penalizzazione dei flussi di ricircolo superiori alla soglia rispetto ai flussi interni è priva di base giuridica, viola il principio «chi inquina paga», il principio di non discriminazione nonché il principio di proporzionalità e crea incentivi errati.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso dell'ACER ha illegittimamente svolto soltanto un controllo limitato delle complesse valutazioni tecniche ed economiche che dovevano essere effettuate dall'ACER nel corso del procedimento di approvazione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, in violazione dell'obbligatoria intensità del controllo da parte della commissione di ricorso dell'ACER quale definita dal Tribunale nella sentenza Aquind, del 18 novembre 2020, pronunciata nella causa T-735/18.

---

**Ricorso proposto il 9 agosto 2021 — British Airways / Commissione**

(Causa T-480/21)

(2021/C 391/32)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: A. Lyle-Smythe e R. O'Donoghue, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione al pagamento immediato dell'importo degli interessi di mora, corrispondente agli interessi di mora calcolati sull'importo di EUR 104 040 000 al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il periodo compreso tra il 14 febbraio 2011 e l'8 febbraio 2016 (meno l'importo già pagato a titolo di «rendimento garantito»), o, in mancanza, al tasso d'interesse che il Tribunale riterrà opportuno;
- condannare la Commissione al pagamento degli interessi composti (o, in alternativa, degli interessi di mora) sull'importo degli interessi di mora (o su qualsiasi altro importo al cui pagamento la stessa Commissione sarà condannata dal Tribunale conformemente al precedente capoverso) al tasso di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali o al diverso tasso d'interesse che il Tribunale riterrà opportuno;
- annullare la decisione della Commissione, con la quale nelle sue lettere del 30 aprile e del 2 luglio 2021 è stato negato il pagamento delle somme suddette, e dichiararla invalida e inefficace ex tunc;
- condannare la Commissione alla rifusione delle spese giudiziarie e di altro tipo sostenute dalla ricorrente.